



Cardellino ancestrale

## Precisazioni dai Club **Il Cardellino domestico: prospettive recenti e future del più amato e discusso uccello di allevamento**

di Giancarlo Lotierzo (del Club del Cardellino mutato e da canto) - foto Foi

### **Premessa**

Mi capita spesso di essere coinvolto in discussioni riguardanti l'allevamento di cardellini: discussioni su esemplari bellissimi da esporre nelle mostre, discussioni con gli allevatori sullo standard di riferimento... Può capitare anche che il dibattito, tuttavia, vada oltre, chiedendosi se sia lecito catturare piccoli di cardellini. Allora, per ordinare le idee ho deciso di scrivere un articolo cercando di non annoiare e essere il più chiaro possibile. Diciamo subito, per quanto riguarda il secondo punto, che bisogna imperativamente rinunciare, e senza ripensamenti, a questo assolutamente illegittimo desiderio di catturare uccelli in natura, in quanto si rischierebbe una sanzione penale. Infatti, dopo la Direttiva comunitaria 79/409/CE, la tutela dei volatili ed in particolar modo dei cardellini è disciplinata dalla Legge n. 157/1992 (così come recentemente chiarito, dopo lungo iter giudiziale, anche dalla Cassazione nella sentenza n. 26797 dell'8 luglio 2011). La normativa prevede molteplici forme di tutela; la legge chiarisce subito che "la fauna selvatica è patrimonio indisponibile (cioè inalienabile) dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale" (articolo 1). Chiarissimo inoltre il concetto di "fauna selvatica" contenuto nell'articolo 2: "Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale". Ma è con l'articolo 3, tuttavia, da leggersi congiuntamente all'articolo 14, comma 11 lett. b ed all'articolo 21 lett. o, che vengono posti i primi divieti: "È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo (e la detenzione) di uova, nidi e piccoli nati".

Una tutela totale, quindi, che si estende anche agli uccelli non ancora nati (cioè alle uova deposte) e a quelli non ancora maturi ed indipendenti che permangono nel nido; la tutela interessa finanche i nidi, naturale culla della riproduzione. Quindi chi detiene cardellini di origine selvatica contravviene agli articoli 30 lettera b, lettera h e 31 lettera g della L. 157/92 e ciò potrebbe costare molto caro, addirittura l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda fino a 2.000,00 euro; rischia comunque minimo l'ammenda fino a 1.500,00 euro chi cattura o detiene cardellini in numero superiore a cinque o la sanzione amministrativa fino a 600,00 euro chi cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque. Nel primo caso, quindi, che ipotizza la cattura o detenzione di oltre cinque cardellini il reato commesso è di natura penale; nel secondo, invece, che contempla la cattura o la detenzione di un numero inferiore a cinque cardellini sarà inflitta una sanzione amministrativa (solo pecuniaria). Nel ribadire ancora che non è assolutamente lecito catturare i piccoli dal nido, non è altresì nemmeno concesso allontanare il nido stesso dalla sua naturale ubicazione. E in quanto a rischio estinzione, i cardellini non possono essere cacciati neppure nei periodi e nelle aree in cui è legalmente concesso l'esercizio venatorio.

Per quanto riguarda inoltre lo standard del cardellino, in una cornice splendida tra il Vesuvio e il golfo di Napoli, martedì 13 Dicembre 2016 nel tardo pomeriggio presso l'Hotel Poseidon a Torre del Greco (NA), approfittando della presenza della

Cardellino agata



Commissione Tecnica Nazionale I.E.I. e dei tanti Giudici chiamati a giudicare al Campionato Italiano, in un confronto aperto con gli allevatori, tanto sentito e molto voluto dal Presidente FOI Avv. Antonio Sposito in occasione del Campionato italiano, si è discusso delle prospettive di selezione del cardellino in relazione all'orientamento legislativo, alla selezione delle stirpi domestiche e all'evoluzione delle mutazioni. Dopo una breve introduzione per sottolineare quali fossero gli argomenti di maggiore interesse per gli allevatori, ci si è soffermati su 3 punti: **legislazione, standard, riconoscimento di nuove mutazioni.**

Cardellino lutino satine



### **Legislazione**

Per quanto riguarda il primo punto, oltre a quanto già detto per la detenzione illegale del cardellino, il Presidente Sposito, presente per tutta la durata dei lavori, avvocato e profondo conoscitore della materia, ha manifestato una preoccupazione, affermando che dal 1992, con l'emanazione della Legge n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" citata in premessa, si è avuto un limite che ci portiamo da troppo tempo e soggetto a regole che vanno bene per i cacciatori, mentre gli allevatori di uccelli hanno la necessità di una legislazione che li tuteli; infatti, attualmente siamo di fronte a delle nomenclature giuridiche che nulla hanno a che vedere con la tipologia di allevamenti e per questo è stato più volte ribadito che bisogna andare a sedersi di fronte a un ufficio legiferante, cioè a una Commissione Parlamentare per una audizione, superando l'avversione e il condizionamento mentale che dimostrano le associazioni protezionistiche e animaliste e in rappresentanza di oltre 20.000 appassionati allevatori soci FOI.

Occorrerebbe andare a riferire di prevedere la promulgazione di un testo unico che non deve dare alle Regioni la delega e la legiferazione di materia specifica. Infatti, nonostante il parere del Consiglio di Stato n. 611 del 2001 concernente specie indigene non cacciabili ma provenienti da allevamenti (parere espresso su istanza della Regione Emilia Romagna che ha sancito che "Allevare è legittimo, tutte le specie sono allevabili (anche se diverse da quelle cacciabili) ... Il commercio è

ammesso, i prodotti di allevamento non sono «fauna selvatica» e i soggetti allevati non appartengono al patrimonio indisponibile dello stato e la loro denominazione di «fauna selvatica» ha solo valore di riferimento alla classificazione tassonomica ... allevare è un diritto e impedire l'allevamento è incostituzionale esproprio senza indennizzo di un bene privato ... l'allevamento non è contrario agli scopi di salvaguardia ambientale e di protezione delle specie selvatiche”) sono state perpetrate delle interpretazione erronee con altrettanti nulla di fatto, vedi la Legge Regionale del Lazio n. 17 del 02-05-1995 art. 19 punto 5, dove addirittura i fringillidi non sono menzionati, o vedi la delibera 1519/2003 della Regione Emilia-Romagna dove all’art. 10 consente la detenzione di un numero massimo di riproduttori per singola specie riferibile a 16 esemplari; vedi ancora il Regolamento 26 agosto 1997, n. 4 della Regione Abruzzo che all’ art. 12 prevede massimo otto esemplari per ciascuna specie d’uccelli; ancora, il Regolamento Regionale 29 dicembre 1999, n. 3 del Molise, dove all’art. 8 non pone limite numerico per i fringillidi ed altri uccelli non appartenenti alle specie cacciabili, detenuti a fini espositivi. Il Regolamento Regionale 16 settembre 2010, n. 13 della Calabria consente la detenzione di sei esemplari di ogni specie di fauna ornitica selvatica non oggetto di caccia, mentre la Legge Regionale n. 26 del 4 febbraio 2005 della Regione Toscana art.7 consente la detenzione di singoli individui o al massimo di una coppia; quella dell’Umbria (Reg. 9 agosto 1995, n. 34, art.16) recita che il numero massimo di capi di cui è consentito l'allevamento è di sei per ciascuna specie di uccelli. Per non parlare della Legge Provinciale 17 luglio 1987, n. 14 del Trentino Alto Adige che all’art. 19 bis si avvale della facoltà di autorizzare l'allevamento in cattività, l’esposizione, l’interscambio e la commercializzazione di uccelli di fauna autoctona (allevare non è un diritto dell’allevatore).



**Standard**

Quindi, per superare il condizionamento mentale che hanno le associazioni protezionistiche e per far sì che il Presidente FOI possa avere un incontro in Commissione Parlamentare, bisogna superare la variabilità del fenotipo del cardellino per le molte sottospecie che ne influenzano sia la taglia, che va dagli 11 ai 15 cm, che la forma ed il colore e rivisitare i criteri di giudizio, con una conseguente scissione ideale tra l'attività di selezione di una forma domestica a cui si rifarà lo standard di eccellenza, che andrà così a definire esattamente il cardellino rispetto a: struttura e morfologia, disegno e colore, indole e domesticità, e l'attività di allevamento di sottospecie di cardellini tutelate dalla normativa vigente che l'allevatore FOI, in quanto membro di un ente protezionistico, deve comunque poter perseguire.

Pertanto si è concordato, nella riunione a Piacenza con la C.T.N. I.E.I in occasione della assemblea dei Club del 10/06/2017, sull'individuazione di una forma domestica unica a cui si rifarà lo standard di eccellenza, che andrà così a definire esattamente il soggetto rispetto a struttura e morfologia, disegno e colore, indole e domesticità, prendendo a modello gli ultimi standard varati per il Verdone, il Lucherino testa nera e il Carpodaco messicano.

Le categorie saranno:

- **Cardellino forma domestica su base nerobruna**
- **Cardellino forma domestica mutato** "agata", "lutino" ecc...  
(una categoria per ogni mutazione in standard)

Considerando, inoltre, che l'allevatore FOI, come ricordato precedentemente, in quanto membro di un ente protezionistico persegue con l'allevamento la tutela di sottospecie protette dalla normativa vigente, per evidenziare le differenze tra la fauna autoctona e gli uccelli di selezione domestica che mostrano modificazioni morfo-etologiche, sia per selezione

Cardellino mascherato



zootecnica (addomesticamento) che per l'ingerenza di patrimoni genici esterni, che per l'attività di ibridazione, sono state valorizzate delle distinte sottospecie, di cui l'allevatore, nella sua opera, si prefiggerà di preservare la purezza e la biodiversità che le caratterizza, anche quando assoggettate da fenotipo mutato.

Le categorie saranno:

- **Tutte le sottospecie del cardellino a fenotipo ancestrale** (è obbligo per l'espositore indicare la sottospecie di appartenenza dell'esemplare in giudizio)
- **Tutte le sottospecie del cardellino a fenotipo mutato** (è obbligo per l'espositore indicare la sottospecie di appartenenza e la mutazione dell'esemplare in giudizio)

A titolo riepilogativo, vengono qui sotto riportate:

- *Carduelis carduelis carduelis* (LINNAEUS, 1758) - sottospecie nominale che vive nell'Europa continentale dai Pirenei fino agli Urali; a sud-est è distribuito fino alle coste del nord si trova fino alla penisola scandinava fino al 64° parallelo;
- *Carduelis carduelis britannica* (HARTERT, 1903) - diffusa in Gran Bretagna, Francia settentrionale e Paesi Bassi;
- *Carduelis carduelis parva* (TSCHUSI, 1901) - diffusa nella penisola Iberica a sud dei Pirenei, nelle isole Baleari, nel Nord Africa e nelle isole atlantiche delle Azzorre e delle Canarie;
- *Carduelis carduelis tschusii* (ARRIGONI DEGLI ODDI, 1902) - diffusa in Corsica, Sardegna e Sicilia;
- *Carduelis carduelis balcanica* (SACHTLEBEN, 1919) - distribuita in tutta la penisola Balcanica fino alla Romania, alla Turchia e a Creta;
- *Carduelis carduelis niediecki* (REICHENOW, 1907) - diffusa in Medio Oriente;

Cardellino isabella



- *Carduelis carduelis brevirostris* (ZARUDNY, 1889) - vive in Crimea e sui monti del Caucaso fino al nord della Turchia orientale ed Iran occidentale;
- *Carduelis carduelis colchica* (KOUHASHEV, 1915) - presente nel Caucaso e in Crimea;
- *Carduelis carduelis volgensis* (BUTURLIN, 1906) - diffuso in Ucraina, Russia e Kazakistan;
- *Carduelis carduelis major* (TACZANOWSKI, 1880) - vive in Siberia ad est dei monti Urali fino ai monti Altai ed a sud fino alla città kazaka di Semipalatinsk;
- *Carduelis carduelis parapanisi* (KOLLIBAY, 1910) - diffuso dal Turkmenistan e dall'Iran sino alla Cina nord-occidentale;
- *Carduelis carduelis subulata* (GLOGER, 1833) - presente in Kazakistan, Siberia e Mongolia;
- *Carduelis carduelis caniceps* (VIGORS, 1831) - Pakistan, Himalaya, Tibet e Nepal. *Carduelis carduelis ultima* KOELZ, 1949 - endemica dell'Iran.

(fonte: Wikipedia)

Nel giudizio in questa categoria bisogna tener conto delle varie differenze di struttura e di colore per applicare un giusto metro ai vari tipi che possiamo avere davanti, senza pregiudizievolemente applicare stereotipi e preconcetti che ci possono far preferire un modello all'altro.

Quindi ben venga questo nuovo impegno della Commissione Tecnica Nazionale I.E.I. per questa rivisitazione, che si concretizzerà probabilmente entro i

primi mesi del 2018, per essere applicabile già nel campionato FOI 2018.

### **Riconoscimento di nuove mutazioni**

Apprezzabile è stato lo standard attuale, che ha colmato molte lacune all'esordio dell'allevamento massivo del cardellino; pur essendo stato una guida utilissima, cominciava ad essere però un po' datato, anche per le numerose mutazioni che si sono succedute.

A tal proposito, non voglio soffermarmi sul terzo punto di discussione e cioè sulla procedura di riconoscimento e denominazione delle nuove mutazioni del cardellino (alabastro, feomelanico ecc.) che si stanno affermando, in quanto già ampiamente chiarito dalla C.T.N. I.E.I. su Italia Ornitologica; dico solo che per riconoscere una nuova mutazione del cardellino si devono esporre per tre anni consecutivi almeno 4 cardellini interessati dal nuovo tipo su base nerobruna, al Campionato Italiano nella categoria sperimentale "Mutato": solo esponendo questi soggetti si può avere l'assegnazione della categoria da parte della C.T.N. I.E.I. in relazione alla conoscenza genetica e all'attinenza esatta al fenotipo, attribuendo la prima denominazione ufficiale; così, dal terzo anno di esposizione in poi al Campionato Italiano, si procederà alla standardizzazione del nuovo fenotipo.

Cardellino pastello

